

Codice A1103A

D.D. 19 maggio 2022, n. 289

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 83 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 200,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.



ATTO DD 289/A1103A/2022

DEL 19/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 83 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 200,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.

Visto il rapporto trasmesso con nota prot. n. 31 del 27/01/2020 della Regione Carabinieri "Piemonte" Stazione di Gavi (TO) a carico del signor *omissis*, nei confronti della quale con processo verbale n. 05/17 del 26/07/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località Grilla nel Comune di Parodi Ligure (AL), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11, c. 4 della L.R. n. 21/2013 relativo al divieto di accensione di fuochi non preventivamente isolati e circoscritti con mezzi efficaci al fine di impedirne il propagarsi;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso che non risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini scritti difensivi né abbia fatto richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 ;

visto in particolare l'art. 11, c. 4 della L.R. n. 21/2013, come sanzionato dall'art. 14, c. 1 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato

manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa e che, nel caso di specie, considerato anche il tentativo dello stesso a limitare il propagarsi del fuoco, giustificano l'applicazione del minimo edittale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022 - 2024 (legge di stabilità regionale 2022)";
- vista la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022;
- vista la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;
- vista altresì la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024"

determina

in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 210,61** di cui Euro 200,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Si accerta la somma di euro 200,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 (ben. n. 375688) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 (ben. n. 375688) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella